

OGGETTO: Sentenza n.175/2003, resa dalla Sez. Stralcio del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.4820/1991 tra Tridente Salvatore (mezzadro) c/ Comune di Molfetta, nonché Gadaleta Rosa e Marianna (proprietarie) intentato per pagamento indennità e risarcimento danni da esproprio del fondo rustico in C.da Torre Paventa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 468 del 03.05.94, l'Ente, in sostituzione del de cuius Avv. Gaetano Volpe (difensore del Comune giusta delibera di G.C. n.2289/91) affido il patrocinio all'Avv. Vito Fiumefreddo per la prosecuzione nel giudizio civile n.4820/91 intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani dal Sig. Tridente Salvatore per il pagamento dell'indennità di esproprio (£.137.083.072) e risarcimento del danno, richiesto ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 865/71, in qualità di mezzadro, di un fondo rustico (di proprietà Gadaleta), ceduto al Comune in via bonaria con atto del 18.08.1988;
- La Sez. Stralcio dell'adito Tribunale di Trani, con sentenza n.175/2003, depositata in data 27.01.03 e registrata in data 11.02.03, decidendo sulla domanda del Tridente nei confronti dell'Ente con l'intervento in causa di Gadaleta Rosa e Gadaleta Marianna, ha così statuito:
- “ 1) Condanna il Comune di Molfetta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 8.914,00 con la rivalutazione proporzionale agli incrementi dei prezzi al consumo come rilevati dall'ISTAT dal 18 agosto 1988 alla data della presente sentenza e con gli interessi legali sulla somma base annualmente rivalutata decorrenti dalla stessa data sino al soddisfo;
- 2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Gadaleta Rosa e Gadaleta Marianna;
- 3) Condanna il Comune di Molfetta al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di Tridente Salvatore in complessivi euro 6.338,00, dei quali eu. 938,09 per anticipazioni (comprehensive delle spese per la c.t.u.), eu. 1.400,00 per diritti di procuratore, eu. 4.000,00 per onorari di avvocato e in favore di Gadaleta Rosa e Gadaleta Marianna in complessivi euro 4.246,56, dei quali eu. 64,56 per anticipazioni, eu. 1.200,00 per diritti di procuratore, eu. 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre per ciascuna liquidazione e rimborso spese giudiziali, IVA e CNAP dovuto per legge.”;
- La detta sentenza è stata notificata a questa P.A. in data 18 marzo 2003 con prot. n.12636, dagli Avv.ti Antonio e Maria Paola Pansini, procuratori del Tridente, con pedissequo atto di precetto per un importo di complessivi € 40.085,12 oltre le successive spese occorse ed occorrente;
- Con missiva prot. n.15761 del 04.04.2003 l'Avv. Fiumefreddo, interpellato per opportuno parere, sulla detta statuizione del Giudice monocratico e sul pedissequo atto di precetto, ha consegnato quanto segue: “Circa l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza n.175/2003 cha ha deciso la controversia in oggetto, è mio parere che il provvedimento non offra molti margini per un'impugnativa. Da un lato, invero, il Tribunale ha fondato il suo convincimento

sull'esistenza dei presupposti soggettivi in capo all'attore legittimanti il suo diritto all'indennità prevista ex art.17 L.865/71 sulla scorta di documenti provenienti dal Comune di Molfetta, sebbene non da esso prodotti, giudicandoli come confessione stragiudiziale; dall'altro, ha sostanzialmente accolto la richiesta del Comune di Molfetta, subordinatamente formulata, di dover corrispondere all'attore solo la somma, decisamente inferiore alla richiesta, di € 8.914,00.

- E' pur vero che, errando, il Giudicante ha affermato che la chiamata in causa delle proprietarie, Sigg.re Gadaleta Marianna e Rosa, è avvenuta ad istanza del Comune, mentre a tanto ha provveduto lo stesso attore. Ma una siffatta circostanza, sebbene erronea, non determinerebbe, in caso di appello, una modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il Comune di Molfetta al pagamento, in favore di quelle, delle spese e competenze di giudizio. Invero, secondo un consolidato orientamento della S.C. di recente riaffermato da **Cass. Sez.III 27.1.2003 n.1202**, per legittimare la condanna del soccombente alle spese del terzo chiamato in causa è sufficiente che lo stesso soccombente abbia "provocato" tale chiamata, indipendentemente, cioè, dal fatto che a tale chiamata abbia provveduto altra parte.
- Nel Caso di specie, la difesa del Comune, inizialmente rappresentato in giudizio dal defunto Avv. G. Volpe, deducendo che le pretese attoree dovevano essere spiegate nei confronti delle Sigg.re Gadaleta, ha, di fatto, provocato la chiamata in causa di queste da parte dell'attore medesimo al fine di essere, eventualmente, da esse manlevato.
- Per quanto riguarda i conteggi indicati da controparte nell'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza, ho verificato l'esattezza degli stessi.";
- Ritenuto, recependo e condividendo il parere espresso dall'Avv. Fiumefreddo, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.175/2003, resa dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.4820/1993, al fine di evitare l'alea di un giudizio che comporterebbe per l'Ente, in caso di soccombenza, un aggravio di spesa;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) Per quanto in narrativa, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.175/2003, resa dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.4820/1991 tra Tridente Salvatore c/ Comune di Molfetta, meglio descritta in premessa.

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di rispettiva competenza.